Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 26 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Modifiche al regolamento interno sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(*Art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio regolamento interno approvato il 25 novembre 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960;

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Ritenuto che occorre provvedere a modifiche e integrazioni del regolamento stesso per la parte riguardante la sostituzione del vice presidente nel corso delle sedute del Consiglio superiore;

Nella seduta del 6 marzo 1973 ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni:

1. — Dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15-*bis* e l'art. 15-*bis*, introdotto con decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura in data 4 ottobre 1966, diviene art. 15-*ter*.

2. — Art. 15-*bis*:

« Qualora nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati ».

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Presidente: LEONE

Il segretario: VENDITTI

(5011)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1101**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 221, relativo al corso di laurea in architettura è abrogato e sostituito dal seguente:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti	Analisi matematica e geometria analitica II
Scienza delle costruzioni	Statica
Composizione architettonica IV	Scienza delle costruzioni
Consolidamento e adattamento degli edifici	Scienza delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni	Scienza delle costruzioni
Restauro dei monumenti	Scienza delle costruzioni, composizione architettonica III e storia dell'architettura II
Analisi matematica e geometria analitica	Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per queste materie non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente
Composizione architettonica	
Storia dell'architettura	
Tecnologia dell'architettura	
Urbanistica	

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1102**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. **1071**, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Lingua ungherese » e di « Lingua romena » vengono soppressi.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Tecnica delle assicurazioni marittime » muta denominazione in quella di « Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime ».

Art. 24, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in economia e commercio viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico sono considerati propedeutici a tutti gli altri insegnamenti di diritto.

L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica, alla politica economica e finanziaria, all'economia dei trasporti, alla economia internazionale, all'econometrica, all'economia e finanza della sicurezza sociale ed alla storia sociale.

L'economia politica primo anno è propedeutica alla economia e finanza delle imprese di assicurazione, alla economia e tecnica dell'armamento e della navigazione, alla storia delle dottrine economiche, all'economia e tecnica industriale.

La statistica primo anno è propedeutica alla politica economica e finanziaria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'econometrica, alla demografia ed alla ricerca operativa.

La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria, alla statistica, all'economia politica secondo anno ed alla ricerca operativa.

La ragioneria generale ed applicata primo anno è considerata propedeutica a tutti gli insegnamenti di tecnica, nonchè all'economia e finanza delle imprese di assicurazione, alla ragioneria delle imprese marittime, alla ragioneria degli enti pubblici ed all'economia e tecnica industriale.

La scienza delle finanze e diritto finanziario è considerata propedeutica al diritto tributario, alla politica economica e finanziaria, all'economia e finanza della sicurezza sociale.

Per ciascuno dei gruppi sopra indicati debbono essere superati prima gli esami sugli insegnamenti propedeutici.

Art. 25, relativo alle prove scritte e orali dell'insegnamento triennale delle lingue estere nel corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che viene soppresso l'ultimo periodo relativo al « voto di approvazione assegnato alla prova orale soltanto nella stessa sessione ».

Art. 26, relativo alle dissertazioni e tesi orali viene abrogato e sostituito dal seguente:

Le dissertazioni e le tesi orali devono vertere su argomenti appartenenti a gruppi diversi di materie. A tale fine le materie si intendono ripartite in tre gruppi:

1) *Tecnico*:

Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
Economia e tecnica industriale;
Matematica generale;
Matematica finanziaria;
Merceologia;
Ragioneria generale ed applicata;
Ragioneria delle imprese marittime;
Ragioneria degli enti pubblici;
Ricerca operativa;
Tecnica amministrativa delle imprese marittime;
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
Tecnica industriale e commerciale;
Tecnologia dei cicli produttivi.

2) *Giuridico*:

Diritto amministrativo;
Diritto commerciale;
Diritto comunitario;
Diritto della navigazione;
Diritto del lavoro;
Diritto e tecnica delle assicurazioni marittime;
Diritto industriale;
Diritto internazionale;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto tributario;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Legislazione bancaria.

3) *Economico*:

Demografia;
Econometrica;
Economia politica;
Economia e politica agraria;
Economia dei trasporti;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Economia internazionale;
Economia montana e forestale;
Geografia economica;
Geografia regionale;
Politica economica e finanziaria;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Statistica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'esplorazione geografica;
Storia economica;
Storia sociale.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chemioterapia;
Organizzazione dei servizi sanitari;
Scienza dell'alimentazione e dietetica.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Oncologia sperimentale » muta denominazione in quella di « Oncologia ».

Art. 57, relativo al corso di laurea in fisica viene modificato nel senso che tra il sesto e il settimo comma viene inserito il seguente:

« L'insegnamento biennale di " Esperimentazioni di fisica " comporta un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
Stechiometria.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Complementi di chimica tossicologica » muta denominazione in quello di « Chimica tossicologica ».

Art. 74, relativo alle modalità degli esami di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali o complementari del corso di laurea in farmacia. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui è stata compilata la dissertazione scritta.

Il consiglio di facoltà può decidere che i candidati all'esame di laurea vengano sottoposti anche ad una prova pratica e ad un esame di cultura generale.

Art. 77. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

« Stechiometria ».

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Complementi di chimica tossicologica » muta la denominazione in quella di « Chimica tossicologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 101. — CARUSO

LEGGE 22 febbraio 1973, n. 37.
Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. 38.
Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo spetta la vigilanza sulla gestione della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 verrà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, al quale sarà trasferita la somma di lire 15 milioni attualmente erogata a carico del capitolo n. 1021 dello stesso stato di previsione.

All'onere derivante dall'aumento del contributo stesso si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. 39.
Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 450 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 18 marzo 1968, n. 335, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 610 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973 n. **40.**

Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. **41.**

Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1972.

Autorizzazione al comune di Città di Castello a contrarre un mutuo per il restauro della sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 21 in data 2 febbraio 1970 del comune di Città di Castello;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Perugia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 65.000.000 per il restauro dell'edificio di proprietà comunale adibito a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare l'attuale edificio destinato a sede della pretura di Città di Castello;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro dell'edificio destinato a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'architetto Giorgio Giorgi, il comune di Città di Castello è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 65.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Città di Castello un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.550.000 annue (pari in cifra tonda all'85% della annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 65.000.000 da contrarre ai sensi dell'articolo 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Città di Castello il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annua-

lità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1973
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 72

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1972.
Autorizzazione al comune di Adria a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 26 aprile 1972, numero 120, del comune di Adria;
Vista la decisione con la quale il comitato di controllo della Regione veneta sezione di Rovigo approva la deliberazione riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 150.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Adria;
Vista il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;
Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;
Ritenuta la necessità di costruire in Adria un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Zoletto il comune di Adria è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 150.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Adria un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 12.746.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 150.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Adria il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 294

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.
Riduzione della tariffa per l'uso della stazione terrena del Fucino per circuiti telefonici a 4 KHZ via satelliti Intelsat.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione in data 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 1130 del 12 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 15 ottobre 1965;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972, concernente la riduzione della tariffa per l'uso della

stazione del Fucino per circuiti telefonici a 4 KHZ via satelliti Intelsat, con decorrenza 1° ottobre 1971;

Vista la decisione adottata nel giugno scorso dal gruppo di lavoro « Finanziario Intelsat » della CEPT, relativa alla riduzione del 10% circa della tassa CEPT prevista per la locazione fra amministrazioni P.T. europee ai circuiti telefonici realizzati dalle stazioni terrene operanti con i satelliti Intelsat;

Considerato che detta riduzione trova giustificazione nel notevole aumento di traffico verificatosi nelle regioni dell'oceano Atlantico, dell'oceano Indiano e dell'oceano Pacifico dopo l'entrata in servizio nelle predette aree dei satelliti di grande capacità della serie Intelsat IV che hanno sostituito i satelliti della serie precedente;

Visto che la nuova tassa è stata approvata in seno alla CEPT da tutte le amministrazioni P.T. europee;

Vista la richiesta della società Telespazio per l'approvazione formale da parte dell'amministrazione P.T. della nuova tassa di 50.000 franchi-oro annui con effetto 1° luglio 1972 per l'uso della stazione terrena del Fucino per circuiti telefonici a 4 KHZ via satelliti Intelsat;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° luglio 1972, la tariffa per l'uso della stazione terrena del Fucino per circuiti telefonici a 4 KHZ via satelliti Intelsat è ridotta da 50.500 franchi-oro a 50.000 franchi-oro annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 che detta norme sulla navigazione da diporto;

Considerata la necessità di stabilire la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Per il conferimento da parte degli organi del Ministero della marina mercantile delle abilitazioni di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, la commissione esaminatrice è composta nel modo seguente:

a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale di porto, da questi designato, di grado non inferiore a capitano, presidente;

b) da un capitano di lungo corso patentato o da un ufficiale di vascello in congedo, membro;

c) da un funzionario tecnico abilitato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale M.C.T.C., membro;

d) da un ufficiale di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile o da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto, segretario.

Art. 2.

Per il conferimento delle abilitazioni previste dal primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 20 della legge citata nelle premesse, il membro della commissione previsto alla lettera *b*) del precedente art. 1 può essere sostituito, in caso di indisponibilità, da un aspirante capitano di lungo corso o da un padrone marittimo.

Art. 3.

Per il conferimento delle abilitazioni previste dal primo comma, lettere *a*), *b*) dell'art. 20 della legge citata nelle premesse, la commissione di cui al precedente art. 1, è integrata da un esperto designato dalla Federazione italiana vela.

Per il conferimento dell'abilitazione alla condotta dei motori, la commissione di cui all'art. 1 è integrata da un capitano superiore di macchina o da un capitano di macchina o da un aspirante capitano di macchina o da un ufficiale del genio navale in congedo o da un meccanico navale di 1ª classe.

Art. 4.

Per il conferimento delle abilitazioni da parte degli organi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale M.C.T.C., la commissione è composta nel modo seguente:

a) dal capo dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., ovvero da altro funzionario da lui delegato, presidente;

b) da un funzionario dell'ufficio provinciale M.C.T.C., abilitato, membro;

c) da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso o da un ufficiale di vascello in congedo o da un padrone marittimo designato dal capo del compartimento marittimo competente per territorio;

d) da un funzionario dell'ufficio provinciale M.C.T.C., segretario.

Art. 5.

Per il conferimento delle abilitazioni previste dal primo comma, lettera *a*) dell'art. 20 della legge citata nelle premesse, la commissione di cui al precedente art. 4 è integrata da un esperto designato dalla Federazione italiana vela.

Per il conferimento dell'abilitazione alla condotta dei motori, la commissione di cui all'art. 4 è integrata da un ingegnere dell'ufficio provinciale M.C.T.C.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro
per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto della Direzione marittima di Catania n. 39/72, del 7 dicembre 1972, col quale la delegazione di spiaggia di Avola è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Scoglitti (Vittoria) » del compartimento marittimo di Siracusa, aggiungasi:

Avola — sigla assegnata: 6 — SR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: LUPIS

(3276)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1973.

Nomina di un membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, con il quale è stato approvato lo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.);

Visti gli articoli 8 e 9 del citato statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Vista la lettera n. 10255 in data 25 novembre 1972 della Federazione nazionale delle cooperative della pesca che designa a proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo della fondazione il sig. Franco Rocci, direttore della Federcoopesca, in sostituzione del commendatore Giuseppe Compiani;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il sig. Franco Rocci è nominato membro del consiglio direttivo della Fondazione assistenza rifornimenti per la pesca, in rappresentanza della Federazione nazionale delle cooperative della pesca - Federcoopesca, in sostituzione del comm. Giuseppe Compiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1973

Il Ministro: LUPIS

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Riconoscimento di enti ed associazioni nautiche.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riconosciuti, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, gli enti e le associazioni nautiche che, in attuazione delle norme statutarie, abbiano il fine di praticare e diffondere nel campo nautico attività sportive e ricreative non a fine di lucro.

Per ottenere tale riconoscimento gli enti e le associazioni suddette devono dimostrare di disporre di una sede nautica, in fregio alle vie d'acqua interne navigabili o ai lidi marini, dotata di idonei locali, di mezzi e di attrezzature adeguati per la informazione e l'assistenza ai soci che praticano l'attività nautica. Qualora i soci degli enti e delle associazioni nautiche riconosciute intendano anche avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, gli enti e le associazioni stesse dovranno disporre di persone che abbiano esperienza nel campo della costruzione delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le sezioni, le delegazioni, gli uffici periferici che operano in qualità di organi degli enti e delle associazioni nautiche a carattere nazionale, i circoli affiliati ed associati agli enti ed alle associazioni nautiche predette, devono chiedere singolarmente il riconoscimento a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Gli enti e le associazioni nautiche a carattere nazionale inviano al Ministero della marina mercantile o al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Dire-

zione generale M.C.T.C. le domande, corredate da idonea documentazione, delle singole sezioni, delegazioni, uffici periferici, nonchè dei circoli affiliati od associati con le proprie considerazioni in ordine al richiesto riconoscimento.

Le domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, non citate al primo comma, debbono essere presentate, debitamente documentate, al Ministero della marina mercantile o al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., tramite le rispettive autorità locali, che le trasmettono unitamente ad una relazione.

Art. 3.

Una commissione nominata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per i trasporti e l'aviazione civile, composta da funzionari di ciascun dicastero, esprime il proprio parere sulle domande di riconoscimento.

Art. 4.

Il riconoscimento di cui agli articoli precedenti viene attribuito con decreto interministeriale.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro
per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende industriali ai fini degli assegni familiari, in provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo e in sostituzione di mensa per il personale dipendente dalle aziende industriali operanti in provincia di Trieste è determinato come segue:

Mensa: per ogni giornata di somministrazione L. 90.

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3284)

DECRETO PREFETTIZIO 24 febbraio 1973.

Nomina di componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei membri non di diritto del consiglio provinciale di sanità, il cui mandato è scaduto per compiuto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono nominati componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1973-1976 i signori:

Vassallo dott. Angelo, medico condotto titolare di Agrigento;

Vella dott. Tommaso, presidente dell'ospedale civile di Canicattì;

Buffa dott. Francesco, direttore sanitario dell'ospedale civile di Agrigento;

Savagnone prof. Emanuele, primario medico dello ospedale civile di Agrigento;

Ferrara dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale di Sciacca;

Piscopo dott. Onofrio, medico chirurgo;

Vadalà dott. Giovanni, medico chirurgo;

Reale prof. Vincenzo, pediatra;

Mirabile avv. Accursio, esperto in materie amministrative;

D'Alessandro ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria;

La Lumia ing. Alfonso, esperto in edilizia ospedaliera;

Geraci dott. Francesco, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

Maniscalco dott. Calogero, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

Augello dott. Giacomo, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

Zanetti Stornajuolo Anna, in rappresentanza del collegio delle ostetriche;

Puntarello Antonina, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali assistenti sanitarie e vigilatrici di infanzia;

Venezia Leonardo, in rappresentanza del collegio interprovinciale dei tecnici di radiologia;

Il direttore della sede dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

Il direttore dell'I.N.A.I.L. o un suo delegato;

Il direttore dell'I.N.A.M. o un suo delegato.

Il dott. Raffaele Colavolpe, funzionario presso l'ufficio del medico provinciale è incaricato di espletare le funzioni di segretario.

Il medico provinciale di Agrigento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Agrigento, addì 24 febbraio 1973

Il prefetto: FOTI

(3870)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 313, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno emerso dal fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 346 (già 343-*b*), della superficie di mq. 860, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 novembre 1971, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1732)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Sorgà

Con decreto 12 ottobre 1972, n. 121, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del vecchio condotto Pezze, denominato Merlongola, in comune di Sorgà (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV, sezione *C*, mappale 145 ½, della superficie di mq. 340, ed indicato nella planimetria 2 ottobre 1963, in scala 1:2000, vistata dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1733)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 12 ottobre 1972, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Mogliano Veneto (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, sezione *E*, mappale 38 ½ (mq. 800) e 38 ¼ (mq. 4360), della superficie complessiva di mq. 5160, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 febbraio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1734)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Riese

Con decreto 10 ottobre 1972, n. 150, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente sede di uno scolo tombato, in comune di Riese (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *C*, al foglio n. IV, mappali 174 ½ (Ha. 0.03.00); 184 ½ (Ha. 0.02.80) e 271 ½ (Ha. 0.01.50), della superficie complessiva di Ha. 0.07.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 gennaio 1961 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.021.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.491.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4201)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.926.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4202)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.598.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.094.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.751.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.629.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.770.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.624.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.199.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153)

Autorizzazione al comune di Caprarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Caprarola (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4154)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4155)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.348.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.773.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Bassano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4160)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.746.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.881.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4162)

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Orte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.886.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.924.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165)

Autorizzazione al comune di Montefiascone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Montefiascone (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.268.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.692.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.871.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

Autorizzazione al comune di Gallese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Gallese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.020.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169)

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.384.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4203)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.504.097, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.072.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.109.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.681.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.054.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.110.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1973, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.325.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.014.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.653.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.182.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4180)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1973, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.496.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4710)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.565.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.994.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.731.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.319.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4185)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.011.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.545.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.614.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.752.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.424.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.305.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4191)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.547.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4192)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.255.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 434.206.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4145)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.270.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4141)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 478.409.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4142)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.431.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4143)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.545.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4144)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.988.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4194)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.389.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4195)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.082.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4196)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Faeto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.853.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4197)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.755.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4198)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.603.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4199)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.912.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4200)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.650.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1973 il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.154.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4904)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.263.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto lgeislativo luogotenenzial e11 gennaio 1945, n. 51.

(4594)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 634.583.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4648)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1973, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.655.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4656)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1973, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.417.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	574 —	574 —	573,25	574 —	575 —	574 —	573 —	574 —	574 —	574 —
Dollaro canadese	575,80	575,80	573,10	575,80	574,75	575,80	574,80	575,80	575,90	575,80
Franco svizzero	177,08	177,08	177,30	177,08	178,50	177,10	177,83	177,08	177,08	177,08
Corona danese	93,25	93,25	93,10	93,25	91,50	93,25	93,10	93,25	93,25	83,25
Corona norvegese	97,25	97,25	96,80	97,25	96,10	97,28	97,15	96,25	97,25	97,25
Corona svedese	128,32	128,32	128,05	128,32	128,10	128,35	128,25	128,32	128,32	128,32
Fiorino olandese	198,42	198,42	198,15	198,42	179 —	198,40	198,25	198,42	198,42	198,42
Franco belga	14,4965	14,4965	14,60	14,4965	14,65	14,48	14,465	14,4965	14,49	14,49
Franco francese	626,85	126,85	127 —	126,85	127,40	126,85	126,90	126,85	126,85	126,85
Lira sterlina	1422,55	1422,55	1420,50	1422,55	1425 —	1422,28	1420,60	1422,55	1422,55	1422,55
Marco germanico	203,20	203,20	203 —	203,20	204,10	203,20	203,10	203,20	293,20	203,20
Scellino austriaco	27,905	27,905	28 —	27,905	28,20	27,90	27,91	27,905	27,90	27,90
Escudo portoghese	23,10	23,10	23,20	23,10	23,60	23,70	23,20	23,10	23,10	23,10
Peseta spagnola	9,855	9,855	10 —	9,855	10,05	9,85	9,82	9,855	9,85	9,85
Yen giapponese	2,1875	2,1875	2,18	2,1875	2,30	2,18	2,19	2,1975	2,18	2,18

Media dei titoli del 22 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
» 5 % (Città di Trieste)	95,10
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,575
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 - » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,075
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scaderza 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	573,50
Dollaro canadese	575,30
Franco svizzero	176,955
Corona danese	93,175
Corona norvegese	97,20
Corona svedese	128,285
Fiorino olandese	198,335
Franco belga	14,481
Franco francese	126,875
Lira sterlina	1421,575
Marco germanico	203,15
Scellino austriaco	27,907
Escudo portoghese	23,15
Peseta spagnola	9,837
Yen giapponese	2,189

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 131 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4338/R in data 11 dicembre 1972

N.B. — *Al precedente elenco pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 290 *del* 9 *novembre* 1972 *deve intendersi attribuito il n.* 130 *anzichè il n.* 132, *come erroneamente pubblicato.*

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Stom*, flacone da g 30	Viarengo ora Petazon, via P. Micca, 14, Asti	21-11-1962	8501	2-12-1971
2	*The S. Vincent*, scatola × g 100	Id.	31- 1-1953	7415	2-12-1971
3	*Reumaflex*, 6 supposte liofilizzate	Alfa Farmaceutici - S.p.A., via Ragazzi del 99 n. 5, Bologna	1- 3-1971	20203/C	12- 7-1972
4	*Testobione*, fiale 5 × 2 ml; supposte 5 da g 2	Lab. Bioch. Croce Bianca, via Monte Ortigara, 22, Brescia	11- 7-1955	7165	26- 4-1972
5	*Anavenol*, flacone da 250 ml di soluzione per uso veterinario	Vister (Vismara Terapeutici) S.p.A., Casatenovo Brianza (Como)	11-10-1958	14259	17- 5-1972
6	*Seral*, 30 compresse da mg 25 .	Cresci Farmaceutici, via Jacomo Nardi, 71, Firenze	13-11-1963	16040	9-10-1972
7	*Seral*. 30 compresse da mg 50 .	Id.	13-11-1963	16040/1	9-10-1972
8	*Seral*. 30 compresse da mg 100 .	Id.	13-11-1963	16040/2	9-10-1972
9	*Betaneurol*, 20 compresse da g 0,003	Soc. Dietopharma - Ist. Farmaco Dietetico It. S.p.A., via Domenico Maria Manni, 67, Firenze	15- 4-1967	6004	31-12-1971
10	*Betaneurol*, 3 fiale da g 0,005	Id.	15- 4-1967	6004/A	31-12-1971
11	*Kaljodina*, 5 fiale da 5 ml, 1° grado	Id.	15- 4-1967	1166	31-12-1971
12	*Kaljodina*, flacone da 30 ml soluzione per aerosol	Id.	15- 4-1967	1166/A	31-12-1971
13	*Kaljodina*, 10 fiale da 5 ml, 2° grado	Id.	15- 4-1967	1166/1	31-12-1971
14	*Kaljodina*, 10 fiale da 5 ml, 3° grado .	Id.	15- 4-1967	1166/2	31-12-1971
15	*Endoctalina*, 5 fiale da ml 10	Id.	26- 4-1967	1037	31-12-1971
16	*Lemonvit*, 5 fiale da 2 ml × g 0,10 .	Id.	16-10-1967	6005	31-12-1971
17	*Lemonvit*, 20 compresse da g 0,050 .	Id.	16-10-1967	6005/A	31-12-1971
18	*Lemonvit*, 20 compresse da g 0,25	Id.	16-10-1967	6005/A-1	31-12-1971
19	*Lemonvit*, 10 compresse da g 0,50	Id.	16-10-1967	6005/A-2	31-12-1971
20	*Niacimid*, 20 compresse da g 0,25	Id.	20- 3-1967	6075	31-12-1971
21	*Steran Due*, 1 fiala da 2 cc × 600.000 U.I. di soluzione alcoolica	Id.	26- 4-1967	6776/1	31-12-1972
22	*Emostavit Calcium Pagni*, flacone da g 135 di sciroppo	Ist. Farmacobiologico Raffaello Pagni, via da Bisticci n. 4, Firenze	21-11-1966	3904	20-12-1971
23	*Deltabenzonio Smea*, flacone da cc 5 collirio . . .	Ist. Farmacobiologico E. Boselli SMEA, via Pontiroli, 6, Bogliasco (Genova)	5- 8-1961	13764	5- 1-1972
24	*Epametion*, 30 compresse	ISOLA - Ist. Bioterapico Internazionale, viale Pio VII n. 50, Genova-Quarto (già della ditta PRO-VIT) con sede in Genova, via Nizza n. 8	3-11-1954	3076/A	24-11-1971
25	*Cardiotrat*, fiale 5 × 4 ml .	Nord Mark-Werke GmbH di Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken & Co. S.a.s., corso Carbonara, 10 A/2, Genova	24- 7-1961	5318	10-12-1971
26	*Cardiotrat*, 25 confetti . .	Id.	24- 7-1961	5318/A	10-12-1971
27	*Sulfanthren*, pomata g 36 .	Alpine Chemische A.G. di Kufstein (Austria), rapprresentata in Italia dalla ditta Zilliken & C., corso Carbonara, 10/2, Genova	12- 3-1951	4479	10-12-1971

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
28	*Parmanil,* 5 supposte	Chemische Werke Albert - Wiesbaden Biebrich (Repubblica Federale Tedesca), rappresentata in Italia dalla ditta Albert-Farma S.p.A., strada Statale 17, km. 22, Scoppito (L'Aquila)	1- 3-1971 31- 1-1972	15819/B	8- 3-1972
29	*Enduron,* 100 compresse da 5 mg	Abbott S.p.A., Prodotti Chimico Farmaceutici, Campoverde di Aprilia (Latina)	23-12-1970	19477/1	17- 5-1971
30	*Enduron,* 100 compresse da mg 2,5	Id.	23-12-1970	19477	17- 5-1971
31	*Liver Injection,* 3 fiale da 1 ml	Id.	4- 9-1950 30-10-1965	2696/2	25- 1-1968
32	*Depinar,* 1 fiala liofilizzata × 500 gamma di vitamina B 12 + fiala solvente; 5 fiale liofilizzate × 500 mcg di vitamina B 12 + 5 fiale da 1 cc di solvente	Carlo Erba S.p.A., via Imbonati, 24, Milano	8- 8-1961 10-10-1963	17921	11- 1-1972
33	*Fluitran K,* confetti da mg 4	Essex (Italia) S.p.A., via G. Frua, 11, Milano	5-10-1963	17425/A	23-12-1971
34	*Fluitran K,* confetti da mg 2	Id.	5-10-1963	17425/A-1	23-12-1971
35	*Fluitran,* compresse da mg 2	Id.	5-10-1963	17425/1	23-12-1971
36	*Vaccino d'embrione di pollo contro la laringo tracheite,* flacone da 20 ml	Istituto Sieroterapico Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	7- 5-1947	719	30- 6-1971
37	« *Neo-Synephrine Parenterale* », 50 fiale da 1 ml di soluzione sterile all'1 %; 10 fiale da 1 ml di soluzione sterile all'1 %	Lab. Winthrop S.p.A., via San Faustino, 9/3, Milano	26- 9-1961 13- 5-1965	19380/1	16-12-1971
38	*Pandol,* 2 - 10 e 30 compresse	Id.	24- 3-1960	6300	2-11-1971
39	*Biosyth,* 2 supposte da 100 mg	Lab. Chim. Farm. Causyth S.p.A., via Serio n. 6, Milano	4- 3-1955	8239/A	27-12-1971
40	*Dermosyth,* tubo g 15	Id.	23-10-1953	8227	10- 5-1972
41	*Diarivyth,* 6 e 18 compresse	Id.	11- 7-1953	2974	10- 5-1972
42	*Diarivyth,* flacone da 120 g	Id.	11- 7-1953	2974/A	10- 5-1972
43	*Oftasyth,* tubo g 10 pomata	Id.	3- 5-1954	8904	10- 5-1972
44	*Otosyth,* flacone gocce 10 cc	Id.	6- 5-1954	8905	10- 5-1972
45	*Rinosyth,* tubo pomata g 5	Id.	11- 5-1954	8948	10- 5-1972
46	*Iper Halibutol,* 1 fiala da 2 cc tipo forte	Lab. Farm. Dr. Medici, via Eustachi n. 20, Milano	23- 2-1959	3250	28-12-1971
47	*Formocalcium,* flacone da g 200 di sciroppo	Id.	13- 8-1958	14110	29-12-1971
48	*Formocalcium,* 10 fiale da 2 cc	Id.	13- 8-1958	14110/A	29-12-1971
49	*Formocalcium,* 10 fiale da 5 cc	Id.	13- 8-1958	14110/B	29-12-1971
50	*Formocalcium,* 5 fiale da 10 cc	Id.	13- 8-1958	14110/C	29-12-1971
51	*Weralgin,* flaconcino iniettabile da 50 cc a tappo perforabile	Id.	24-11-1958	5134	28-12-1971
52	*Neo-Synephrine Parenterale,* fiale da 2 ml di soluzione sterile allo 0,2 %	Lab. Winthrop S.p.A., via San Faustino, 9/3, Milano	26- 9-1961 13- 5-1965	19380	16-12-1971
53	*Neo-Synephrine Parenterale,* fiale da 5 ml di soluzione sterile all'1 %	Id.	26- 9-1961 13- 5-1965	19380/A	16-12-1971
54	*Vitamina K della ditta Norton,* 20 compresse da g 0,010	Norton Farmaceutici S.p.A., via Manzotti, 16, Milano	19-10-1953 12- 7-1965	8018	15-12-1971
55	*Vitamina* D 2 *Norton,* 6 fiale × 2 ml da 10.000 U.I. liposolubile	Id.	4-12-1953 20- 7-1965	8427/A	15-12-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
56	*Vitamina K della ditta Norton*, 6 fiale da 2 ml × g. 0,010	Norton Farmaceutici S.p.A., via Manzotti, 16, Milano	19-10-1953 12- 7-1965	8018/A	15-12-1971
57	*Vitamina K della ditta Norton*, 6 fiale da 2 ml × g 0,05 .	Id.	19-10-1953 12- 7-1965	8018/A-1	15-12-1971
58	*Vitamina D2 Norton*, 6 fiale × 2 ml da 20 000 U.I. liposolubile	Id.	4-12-1953 20- 7-1965	8427/A-1	15-12-1971
59	*Vitamina D2 Norton*, 4 fiale × 5 ml da 50.000 U.I. idrosolubile	Id.	4-12-1953 20- 7-1965	8427	15-12-1971
60	*Vitamina D2 Norton*, 2 fiale × 2 ml da 600.000 U.I. liposolubile	Id.	20- 7-1965 4-12-1953	8427/A-2	15-12-1971
61	*Vitamina D2 Norton*, 1 fiala × 5 ml da 1.200.000 U.I. liposolubile	Id.	4-12-1953 20- 7-1965	8427/A-3	15-12-1971
62	*Vitamina PP della ditta Norton*, 20 compresse da g 0,02	Id.	30- 9-1953 30- 6-1965	8176	15-12-1971
63	*Vitamina PP della ditta Norton*, 6 fiale da 2 ml da g 0,1	Id.	30- 9-1953 30- 6-1965	8176/A	15-12-1971
64	*Plasmavinil*, flaconi da 50 - 250 e 500 cc	O.B.I. - Opera Bioterapica Italiana S.p.A., via Sapeto n. 7, Milano	17- 2-1958	5305	13- 4-1972
65	*Pellesteran*, tubo da g 15 di unguento	Poli - Industria Chimica S.p.A., piazza Agrippa, 1, Milano	1- 3-1971	22156	19- 5-1972
66	*Pellesteran*, tubo da g 15 di pomata	Id.	1- 3-1971	22156/A	19- 5-1972
67	*Dexten*, 30 compresse	Aspro-Nicholas Ltd. Slough Bucks (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Prodotti Nicholas S.p.A., via Staro n. 4. Milano	27- 3-1961	16595	11- 3-1972
68	*Dromoran Roche*, 6 fiale da 2 mg	Prodotti Roche, piazza Durante, 11, Milano	7- 7-1953	7961	17- 1-1972
69	*Reconan*, 3 e 10 fiale × 5 cc	Recordati - Ind. Chim. e Farmac. S.a.s., via Civitali, 1, Milano	8- 7-1949	2161	23- 6-1972
70	*Valontan*, 2 compresse	Id.	1- 9-1954	3452	6-11-1971
71	*Vitamina C Rotta*, fiale 3 × 5 ml da 1 g; fiale 10 × 5 ml da 1 g	Rotta Farmaceutici S.p.A., San Fruttuoso di Monza (Milano)	28- 5-1957 18- 2-1958 24- 5-1965	6597/1	7- 3-1972
72	*Vitamina C Rotta*, fiale 10 × 5 ml da 500 mg; fiale 5 × 5 ml da 500 mg	Id.	18- 2-1958 24- 5-1965	6597/2	7- 3-1972
73	*Vitamina E Rotta*, fiale 5 × 2 cc da mg 100 . . .	Id.	21- 6-1952 22- 8-1952 28-10-1960	6646/1	25- 2-1972
74	*Mandamina*, 20 compresse da g 0,50	Serpero S.p.A. - Ind. Galenica Milanese, via Natale Battaglia, 22, Milano	25-10-1950	4055	6-12-1971
75	*Farmocaina collirio*, flacone da 10 ml collirio al 25 %	Società Farmaceutici Italia, largo Donegani, 1/2, Milano	19- 5-1949	2004	20-12-1971
76	*Lisozima SPA*, 3 fiale da 75 mg	Società Prodotti Antibiotici, via Biella, 8, Milano	21-10-1959	4446/B-1	30- 3-1972
77	*Spasulfa pediatrico*, flacone 100 ml di sciroppo . .	Id.	26- 1-1956	10738	5-12-1972
78	*Supposte SPA*, 6 supposte da 1.500 U.	Id.	23- 3-1950	3050	1-12-1971
79	*Supposte SPA Fortius*, 3 e 10 supposte da 100.000 U.I. fortius	Id.	7- 5-1951 9- 9-1959	3050/1	1-12-1971
80	*Supposte SPA Fortius*, 1 e 3 supposte da 300.000 U.I.	Id.	7- 5-1951 30- 4-1955 9- 9-1959	3050/2	1-12-1971
81	*Ultraproct*, tubo da g 30 di pomata	Schering S.p.A., via L. Mancinelli, 7, Milano	26- 7-1968 23- 9-1969	21122	13-3-1972

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
82	*Emostat Zambeletti*, 6 fiale da 10 ml	Dr. L. Zambeletti, via Zambeletti, Baranzate (Milano)	20- 5-1949	2065	13- 5-1972
83	*Diabesulf*, flacone da 20 compresse da g 0,50 . . .	Zambon S.p.A., via Lillo del Duca, 10-12, Bresso (Milano)	16- 1-1957	12143	29- 3-1972
84	*Neurofosfina*, flacone da g 200 di sciroppo; 10 fiale da 2 cc	Lab. di Farmacologia Pennino S.r.l., via Ottavio Tupputi, 9, Napoli	30- 6-1954	9098	18- 1-1972
85	*Canforamina con valeriana*, 6 fiale da 2 cc . . .	Fidia Farmaceutici S.p.A., Abano Terme (Padova), (già della ditta Canforamina con sede in Padova, via Vittorio Veneto n. 27)	9- 2-1956	9726/F	19-12-1969
86	*Canforamina con valeriana*, flacone da g 25 . . .	Id.	9- 2-1956	9726/G	19-12-1969
87	*Endopeptolo*, flacone da g 100 di sciroppo	Savona Medicinali S.p.A., via Baganza, 2, Parma	10- 3-1952	6142	18- 5-1971
88	*Fosfoton* B 1, 36 compresse da g 0,10	Officine Farmaceutiche Mariani S.r.l., via Plana n. 52, Voghera (Pavia)	18- 6-1951	4006/A	6- 6 1972
89	*Stilla*, flacone 10 ml; flacone 25 ml	S.p.A. Farmaceutici Aterni Fater, via Italica n. 101, Pescara	7-11-1970	15001	21- 6-1972
90	*Invert - OSO*, soluzione 10 % flacone da cc 250 e cc 1.000	Carlo Conti, via Gereschi, 32, Pisa	7- 7-1954 28- 2-1964	9108	5-11-1971
91	*Invert - OSO*, soluzione al 20 % fiale da cc 10 × 5	Id.	7- 7-1954 28- 2-1964	9108/B	5-11-1971
92	*Invert - OSO*, soluzione 40 % fiale da cc 10 × 5 . .	Id.	7- 7-1954 28- 2-1964	9108/B-1	5-11-1971
93	*Invert - OSO*, soluzione 20 % con vit. C g 1 fiale da cc 10 × 5	Id.	7- 7-1954 28- 2-1964	9108/C	5-11-1971
94	*Invert - OSO*, soluzione 40 % con vit. g 1 fiale da cc 10 × 5	Id.	7- 7-1954 28- 2-1964	9108/C-1	5-11-1971
95	*Bismutan*, 2 supposte da g 2,8 per adulti	Farmigea - Ist. Farmacobiologico Sperimentale, via Carmignani n. 2, Pisa	5- 3-1962	18913	28-12-1971
96	*Bismutan*, 2 supposte da g 1,8 per bambini . . .	Id.	5- 3-1962	18913/1	28-12-1971
97	*Eblimon*, 2 confetti; 4 confetti; 10 confetti; 20 confetti	Lab. Guidotti & C., via Trieste n. 40, Pisa	5- 9-1964 27-12-1967	20360	10-12-1971
98	*Pimalucin*, tubo da g 10 di pomata dermatologica	Id.	1- 4-1968	20717/A	28- 4-1972
99	*Cadisol*, 5 fiale × 2 ml + 5 fiale × 0,5 ml . . .	SIRT - B.B.P. Lab. Farmac. S.p.A., via N. Bixio, 30, Pontedera (Pisa)	6- 2-1964 8- 5-1965	8491/A	6- 3-1972
100	*Cadisol*, supposte tipo adulti	Id.	6- 2-1964 8- 5-1965	8491/B	6- 3-1972
101	*Cadisol* B 12, 5 fiale × 3 ml + 5 fiale × 1 ml . .	Id.	6- 2-1964 8- 5-1965	8491/C	6- 3-1972
102	*Cadisol*, flacone da g 250 di sciroppo	Id.	11- 6-1956 8- 5-1965	8491/D	6- 3-1972
103	*Ravenil*, 20 compresse	Farmaceutici Caber, via Trieste, 41, Ravenna	7- 3-1960	16545	10-10-1972
104	*Jodo-Salicilicum*, 10 fiale × 1 cc	Prof. A. Antolini Frugoni Laboratori di Chimica Applicata alla Medicina, via Giulia, 248, Roma	11-10-1954	9386	18-11-1971
105	*Novolattico*, flacone da 15 cc gocce	Id.	8- 5-1950	3275	18-11-1971
106	*Calciovenoso*, 5 fiale da 10 cc; 6 fiale da 5 cc; 6 fiale da 5 cc; tipo bromurato	Ist. Chim. Internazionale Dr. G. Rende, via Salaria, 1252, Roma	28-11-1949	2684	5-10-1971

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1107	*Scopolamina Lux,* tubo da g 5 di pomata oftalmica allo 0,25 %	Tubi Lux s.n.c., via Petronella, 31, Pomezia (Roma)	25-10-1969 15- 6-1971	240	12-10-1972
1108	*Scopolamina Lux,* flacone di 10 ml di collirio allo 0,25 %	Id.	25-10-1969 15- 6-1971	240/A	12-10-1972
1109	*Scopolamina Lux,* tubo da g 5 di pomata oftalmica 0,50 %	Id.	25-10-1969 15- 6-1971	240/1	12-10-1972
1110	*Permeocid,* flacone da 8 ml di collirio	Id.	28- 7-1962	9862	12-10-1972
1111	*Vitamina* F 99, 10 fiale da cc 1,1	Soc. Divapharma Ltd. Schiwerzenbach, Zurigo, rappresentata in Italia dalla ditta Farminter Dammas Farmaceutici S.r.l., via F. Bernardini, 21, Roma	2- 3-1970	3892/B	22- 5-1972
1112	*Hirudex,* 5 fiale da 1 ml	S.p.A. Laboratori Delalande, via Torino, 19, Pianezza (Torino)	12- 9-1966	3903	13- 4-1972
1113	*Allergil,* tubo da 20 g di unguento	Stab. Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli S.p.A., corso Belgio, 86, Torino	22- 5-1953	5411/A	21-1-1971
1114	*Colergil Boldina,* 30 confetti; flacone da g 100 di elisir	Id.	15- 6-1951	687/A	21- 1-1971
1115	*Panergal,* 6 fiale da 1 cc	Id.	29- 3-1954 5-11-1963	5864	21- 1-1971
1116	*Rinefedrina,* tubo da g 20 di pomata	Id.	4- 3-1955	5016	21- 1-1971
1117	*Urtocalciosterina,* 2 fiale da 1 cc	Id.	29- 9-1951	5294	21- 1-1971
1118	*Epar con ferro,* flacone g 150 sciroppo	U.C.B. Smit S.p.A., via Stefano Clemente, 8, Torino	14- 5-1952 7- 3-1970 17- 4-1972	3397/A	4- 2-1972
1119	*Epar con ferro,* 10 fiale da 2 ml	Id.	14- 5-1952 7- 3-1970 17- 4-1972	3397/B	4- 2-1972
1120	*Epar con ferro e vitamina C,* flacone sciroppo g 150	Id.	14- 5-1952 7- 3-1970 17- 4-1972	3397/C	4- 2-1972
1121	*Epar con ferro e vitamina C,* 10 fiale da 2 ml . .	Id.	14- 5-1952 7- 3-1970 17- 4-1972	3397/D	4- 2-1972
1122	*Subtricina,* 10 supposte analgesiche antiemorroidali	Id.	11- 3-1952 7- 3-1970	6099	23- 5-1972
1123	*Tirotricina,* polvere aspersoria da g 5	Id.	11- 3-1952 7- 3-1970	1283/C	23- 5-1972
1124	*Zincotan B* 12, 3 flaconi liofilizzati + 3 fiale solvente	Id.	5- 1-1961 5-12-1961 7- 3-1970	17867	23- 5-1972
1125	*Anatubercolina diagnostica Petragnani,* 1 fiala da 2 cc (uso veterinario)	Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina n. 1, Siena	3-11-1961	2284/B	31- 8-1971
1126	*Adenofos,* 6 compresse	Prodotti Medicinali CIF, via Roccagiovine, 253, Roma	3-11-1961	16744	27- 3-1972
1127	*Ipedrina,* flacone da 15 ml gocce	Sandoz S.p.A., piazza M. Cappelli, 6, Milano	21- 6-1951	5042	16-10-1972
1128	*Liver Cobin,* 3 fiale di liofilizzato; 3 fiale solvente da 3 ml	Istituto Chimico Internazionale Dr. G. Rende, via Salaria n. 1240, Roma	1- 3-1971	21988	14-11-1972

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « S. Cuore di Gesù » dell'Università di Bari ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia.

Con decreto n. 900 8/C.S/9/2, in data 22 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali « S. Cuore di Gesù » dell'Università di Bari è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in cardiologia con sede presso l'università stessa.

(1728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 252, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai professori Apolito Giovanni Mirabile Giuseppe Antonio, Piscopo Francesco e Giorgio Leonardo avverso e per l'annullamento delle deliberazioni relative ai criteri per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1968-69 adottata, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, dai consigli di amministrazione dei seguenti istituti professionali: istituto professionale femminile « S. Caterina da Siena » di Milano, istituto professionale per il commercio « Lombardini » di Milano, istituto professionale per il commercio « G. Mazzioni » di Milano e istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Monza.

(1729)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 12 gennaio 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società Cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), in liquidazione coatta, il rag. Danilo Lotto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1512)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddettto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Francesco Tartaglia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(1513)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio qualificato nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « preparatore di laboratorio in genere ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 decembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso ad un posto di operaio qualificato (parametro 129) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « preparatore di laboratorio in genere », previsto dalla tabella *A*) annessa alla sopracitata legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio qualificato (parametro 129) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « preparatore di laboratorio in genere ».

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola elementare, nonchè di un certificato rilasciato da un organo statale o da un ente di diritto pubblico o da imprese private da cui risulti che il candidato ha eseguito lavori inerenti a quelli cui si riferisce la prova pratica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio e del certificato di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che non si tratti di mutilati o invalidi di guerra o categorie assimilate e semprechè siano giudicati alla visita medica, di cui al successivo art. 12, fisicamente idonei a disimpegnare, incondizionatamente, tutte le mansioni inerenti alla qualifica alla quale aspirano, fermo restando il diritto dell'amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 35, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età:

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto). Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al

valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato le prove dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 OD. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) i candidati che siano operai o impiegati civili dei ruoli organici dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

u) gli operai non di ruolo, cessati dal servizio o per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione presso la quale prestavano servizio, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè le note di qualifica riportate;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma del servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

z) i mutilati e gli invalidi di lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi di lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarri-

mento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) certificato rilasciato da un organo statale o da un ente di diritto pubblico o da imprese private da cui risulti che il candidato ha eseguito lavori inerenti a quelli cui si riferisce la prova pratica;

C) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

D) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

G) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *D*), *G*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta commissione, la quale classificherà i candidati con un voto espresso in decimi.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisi-

che eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano, dagli ammessi, essere attribuite, in prosieguo di tempo, a causa di servizio.

La commissione infine dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra commissione, la quale, a norma dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a direttore di sezione o di segretario principale.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 15, lettera *c*) del regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, sarà accertato con l'esecuzione di una prova pratica di laboratorio consistente nel taglio, con il disco diamantato, di materiali litoidi e nella preparazione di sezioni sottili per lo studio microscopico delle rocce, nonchè nel trattamento di rocce sciolte (sabbie, argille, ecc.) per la preparazione di elaborati atti allo studio al microscopio.

Prima dell'inizio della prova pratica, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine e del materiale di laboratorio e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse e alle persone.

Ciascuna prova pratica di laboratorio sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sull'idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

L'esecuzione delle prove pratiche di laboratorio non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova d'idoneità tecnica avranno luogo in Roma ed il giorno, il luogo e l'ora saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, tenute presenti alcune difficoltà tecniche organizzative.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) passaporto;

6) carta d'identità.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 17.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di operaio qualificato in prova (parametro 129) nel ruolo salariati del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina ad operaio qualificato dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato.

In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

All'operaio di nuova nomina, che dovrà raggiungere la sede assegnata, ove dovrà compiere il periodo di prova, sarà rimborsata la spesa di viaggio per ferrovia.

Al suddetto competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di operaio qualificato (parametro 129), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972
Registro n. 19, foglio n. 168

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « preparatore di laboratorio in genere ».

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . nonchè del certificato previsto dall'art. 2 del bando di concorso rilasciato da (3) . . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . (5);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare la denominazione dell'organo statale o dello ente o della impresa privata che ha rilasciato il certificato.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2577)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso per ideazione ed esecuzione di opere d'arte nella nuova caserma carabinieri di Sanremo

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, con sede in Genova, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione dell'edificio della nuova caserma carabinieri di Sanremo, che sarà intitolata al carabiniere medaglia d'argento al valore militare Gerbi Ludovico Aimone.

SOGGETTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'opera dovrà essere ispirata ai compiti dell'Arma e dovrà specificatamente avere per soggetto «l'azione dei carabinieri contro la delinquenza».

Il tema può essere cos compendiato: «Carabiniere che muore in un conflitto a fuoco con una banda criminale: fatto avvenuto il 7 dicembre 1926 in Camporosso (Imperia)».

Essa consisterà in un pannello scultoreo ad altorilievo di marmo o bronzo da inserire nella parete frontale dell'atrio di ingresso della Caserma delle dimensioni approssimate di metri 2,20 × metri 3,50 di altezza, inclusa in quest'ultimo anche l'eventuale basamento dell'opera.

Il bozzetto verrà presentato in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di trasporto nonchè quelli delle attrezzature e mezzi necessari alla posa in opera degli elementi componenti l'insieme del pannello, nessuno onere escluso.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori dovranno presentare il relativo certificato all'ufficio del genio civile di Imperia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista, a corredo del bozzetto a concorso, dovrà produrre una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Il bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

«Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nella nuova caserma carabinieri di Sanremo».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta chiusa in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè l'indirizzo del concorrente e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera d'impegno.

Detto prezzo non potrà comunque superare l'importo di L. 2.445.000. Lo stesso dovrà ritenersi comprensivo della spesa di partecipazione al concorso e di quelle relative agli oneri fiscali (inclusa IGE o IVA e ritenute di legge), ai materiali, ai trasporti, ecc. e per la posa in opera delle opere stesse. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'ufficio del genio civile di Imperia, entro e non oltre le ore dodici del centoventesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione dei lavori pubblici non risponderà, in ogni caso, degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà all'esame degli elaborati adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri.

La commissione delibererà validamente con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione si riunirà presso la sede del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria o presso la sede dell'ufficio del genio civile di Imperia.

La commissione giudicherà inappellabilmente vincitore lo elaborato che nella graduatoria di merito risulterà al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compreso il prescelto, per la presentazione del bozzetto.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista prescelto verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera d'impegno allegata al presente Bando, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto importo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera d'impegno, nessuno onere escluso.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza, l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo, dell'opera in esso affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica dell'opera prescelta controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto sarà affidato l'incarico della esecuzione della opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Imperia saranno assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione dell'opera in questione.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente Bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 27 dicembre 1972

Il provveditore: AGNELLUZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Registro n. 8 Provv. opere pubbliche Genova, foglio n. 118

ALLEGATO 1

LETTERA DI IMPEGNO

OGGETTO: Lavori di esecuzione di un'opera d'arte destinata alla nuova caserma carabinieri di Sanremo.

Il sottoscritto . . . . si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire l'opera d'arte (art. 1 del bando di concorso) nell'edificio in oggetto, in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'amministrazione, per il prezzo di L. . . . . . .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali, occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di mesi dodici dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè del 10% (dieci per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute di legge, all'avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto. Il restante 90% (novanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e posta in opera.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il dirigente dello ufficio del genio civile di Imperia subito dopo effettuato il modello definitivo in creta perchè lo stess funzionario, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva, in base alle norme in vigore.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle fiscali per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista . . . . . .

(2780)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trentuno posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1027;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Considerato che per l'attuazione del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono disponibili trentuno posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trentuno posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ripartiti nelle seguenti sedi di servizio:

	Numero dei posti
Piemonte e Liguria	7
Emilia-Romagna	7
Veneto-Friuli-Venezia Giulia	10
Sardegna	7

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande predette ed i titoli relativi si considereranno da bollo da L. 500, dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande predette e di titoli relativi si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

nome e cognome;

data e luogo di nascita;

titolo di studio posseduto (è richiesta la licenza elementare);

amministrazione e carriera di appartenenza, qualifica e parametro;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

sede per la quale intendono concorrere.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopra indicate. Verranno altresì esclusi i candidati che non indichino la sede di ser-

vizio per la quale intendono concorrere. Qualora nella stessa domanda i candidati avranno indicato più sedi, tale domanda sara ritenuta valida soltanto per la prima delle sedi indicate.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti i documenti costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria e cioè:

a) titoli di studio eventualmente posseduti (escluso quello richiesto per la partecipazione al concorso);

b) copia integrale dello stato di servizio, nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente. Sulla copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione da cui gli aspiranti dipendono, dovranno essere riportate le qualifiche dell'ultimo triennio;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi eventualmente prestati presso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica;

d) titoli comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi pubblici;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utili agli effetti della valutazione della propria capacità o comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto a cui aspirano.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle prescritte forme.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973
Registro n. 3, foglio n. 343

(2671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6782 del 4 settembre 1972 col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia sono rimaste vacanti le condotte ostetriche di Acicatena e Mazzarone del comune di Caltagirone, assegnate con decreto n. 9557 del 16 dicembre 1972;

Ritenuto di dover procedere a nuova assegnazione delle condotte suddette a favore delle candidate idonee secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di ammissione al concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Monti Elvezia: Acicatena;
2) Basile Sebastiana: Caltagirone (Mazzarone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 5 febbraio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(2703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 settembre 1971, n. 6491, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1970;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6331 del 1° settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 3 ottobre 1972;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario indicato in premessa:

1. Nicastro Mario . . . . . punti 167,830 su 240
2. Fabiano Giuseppe . . . . » 162,586 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 13 febbraio 1973

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti vincitori dei posti predetti;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Nicastro è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di S. Giovanni in Fiore.

Il dott. Giuseppe Fabiano è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del consorzio sanitario di Spezzano della Sila.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario saranno considerati rinunciatari.

Gli stessi dovranno prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto pena la decadenza.

Il presente decreto, sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Cosenza, addì 13 febbraio 1973

Il medico provinciale: DE PRISCO

(2761)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05780 Div. I del 15 luglio 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce;

Visto il proprio decreto n. 01841 del 30 marzo 1972, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a tre candidati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa indicato:

1. Costa Italo . punti 152,63 su 240
2. Grasso Lucio » 150,46 »
3. Romano Francesco » 141,32 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 10 febbraio 1973

Il medico provinciale ff.: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Costa Italo, nato a Maglie il 18 novembre 1924, risultato primo classificato nella graduatoria di merito degli idonei nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo nel comune di Maglie.

Il dott. Grasso Lucio, nato a Galatina il 19 febbraio 1924, risultato secondo classificato nella graduatoria di merito degli idonei nel citato concorso è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo nel comune di Diso.

Il dott. Romano Francesco, nato a Matino il 14 ottobre 1921, risultato terzo classificato nella graduatoria di merito degli idonei del citato concorso, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo nel comune di Matino.

La nomina dei predetti sanitari è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio.

I predetti vincitori, sotto pena di decadenza della nomina, dovranno assumere servizio il 1° marzo 1973.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni di Maglie, Diso e Matino.

Lecce, addì 10 febbraio 1973

Il medico provinciale ff.: RUSSO

(2762)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 71/1569/1a dell'8 marzo 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:
Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Bosco dott. Corrado, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Potenza;
Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Grimaldi dott. Michele, specialista in ostetricia;
Rasconà prof. Francesco, primario ostetrico dell'ospedale civile di Lagonegro;
Veroli Giovanna, ostetrica condotta di Potenza.

Segretario:
Armento dott. Rocco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Potenza, addì 30 dicembre 1972

Il medico provinciale: FREZZA

(2702)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 360 del 6 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe vacante presso il comune di Bari;
Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontratili regolari;
Visto il verbale n. 3 del giorno 2 dicembre 1972, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico di cui in premessa:

1. Germinario Cosmo . . . . . punti 70,485 su 120
2. Rago Gabriele, invalido civile . . » 66,140 »
3. Pansini Giuseppe, invalido civile di guerra . . . . » 59,392 »
4. Palamà Tommaso, invalido civile . » 52,450 »
5. Rocchi Maurizio Rocco . . . . » 50,800 »
6. Danisi Francesco Vito, invalido civile . . . . » 49,342 »
7. Berardi Rocco, invalido civile . . » 43,485 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune interessato.

Bari, addì 13 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 145 del 13 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe vacante presso il comune di Bari, indetto con decreto n. 360 del 6 aprile 1971;
Esaminate le domande dei candidati con la relativa documentazione;
Vista la nota n. 13414/P in data 14 dicembre 1972, con cui il comune di Bari comunica che su quarantasette posti in organico della carriera direttiva del personale sanitario attualmente risultano in servizio soltanto due invalidi di militari di guerra con la qualifica di medico condotto;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;
Vista la nota n. 1442 in data 1° febbraio 1973 dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bari;
Ritenuto che il posto di cui trattasi sia da riservare ed attribuire agli appartenenti alle categorie stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai sensi dell'art. 12 dell'anzidetta legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dotto. Rago Gabriele, invalido civile, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune interessato.

Bari, addì 13 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

(2701)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.